

Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.»
Art. 4

Proroga di termini in materia di salute

6-ter. All'**articolo 34, comma 1, primo periodo**, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, le parole: «**fino al 31 dicembre 2023**» sono sostituite dalle seguenti: «**fino al 31 dicembre 2024**».

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51
Art. 34

Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino al 31 dicembre 2023 fino al 31 dicembre 2024**, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), e alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'[articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e fermo restando quanto previsto dall'[articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 25 giugno 2019, n. 60](#). La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.